

TRIBUNALE DI MILANO




Sezione Giudice per le indagini preliminari

D+S 10/2009

N. 47675/09 R.G.N.R.
N. 5566/10 R.G.G.I.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI



ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento contro

PO SIMONETTA, nata a Carpi il [REDACTED], domicilio dichiarato in Carpi in via [REDACTED], libera contumace
difesa di fiducia dall'avv. Graziano Martino, studio in Carpi in via Peruzzi n. 26 sostituto in udienza come da verbale;

i m p u t a t a

dei reati previsti e puniti dagli articoli 81 capoverso, 595 primo, secondo e terzo comma, c.p., perché, fuori dei casi previsti dall'art. 594 c.p., compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nascondendo la propria identità dietro il "nick name" di "Alessia Guidi" e meglio denominato alessia.gu...libero.it, pubblicava un articolo sul sito news group free.it.religioni.scientology nel quale, dopo aver fatto riferimento al fatto che il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (C.C.D.U. Onlus) è parte integrante della Chiesa di Scientology e che ingloberebbe il predetto Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani affermava che: "La Chiesa di Scientology, tramite il CCDU, sta raccogliendo fondi con la distribuzione dell'opuscolo della sua campagna" e con tali affermazioni offendeva, comunicando con più persone, la reputazione di Elia Roberto CESTARI, Presidente e Legale Rappresentante del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, di Marco CRESCENZI; legale rappresentante della Onlus Agenzia per lo sviluppo (ASVI); di Paolo BARLETTA, legale rappresentante del Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione (Ce.Svi.C.). Fatti aggravati perché le offese consistevano nell'attribuzione di un fatto determinato e fatti aggravati perché commessi con un mezzo di pubblicità e di comunicazione elettronica. Fatti denunciati in Milano il 29/1/2007 e fatto commesso in Milano con permanenza attuale.

evidenziate le persone offese dal reato in:

1. Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domicilio ex lege presso lo studio dell'avv. Pilerio Plastina, studio in Milano in viale Regina Margherita n. 30; PARTE CIVILE
2. Agenzia per lo Sviluppo del Non Profit Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domicilio ex lege presso lo studio dell'avv. Pilerio Plastina, studio in Milano in viale Regina Margherita n. 30;
3. Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domicilio ex lege presso lo studio dell'avv. Pilerio Plastina, studio in Milano in

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

viale Regina Margherita n. 30;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pm ha insistito nella richiesta di rinvio a giudizio ; il difensore ha richiesto pronuncia di non luogo a procedere

FATTO E DIRITTO

Alla udienza preliminare, tenutasi il 7.X.2010, nella contumacia dell' imputata, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus si costituiva parte civile e le parti concludevano come sopra riportato.

Il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Gli elementi acquisiti al processo non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non può che emettersi la sentenza indicata, rientrando nel dovere del G.I.P. evitare che pervengano al dibattimento processi per i quali non è fondatamente prevedibile la dichiarazione di colpevolezza dell' imputata.

Con denuncia querela presentata da Marco CRESCENZI, Elia Roberto CESTARI, Paolo BARLETTA presso la Procura della Repubblica di Milano il 19/2/2007 ed atti ad essa allegati si lamenta che tale Alessia Guidi in uno scritto pubblicato sul sito news group free.it.religioni.scientology affermava che: **“La Chiesa di Scientology, tramite il CCDU, sta raccogliendo fondi con la distribuzione dell'opuscolo della sua campagna”** e si sottolinea che tale affermazione rappresenterebbe diffamazione delle associazioni dai suddetti rispettivamente rappresentati.

Con le relazioni cat. Q.2.2/2007/764 redatte il 22/8/2007 e il 30/4/2008 dal dott. Salvatore ROSSI Dirigente del Compartimento di Polizia Postale e Comunicazioni per la Lombardia con sede in Milano in Via Moisè Loria n. 74 si accertava che dietro allo pseudonimo Alessia Guidi vi è l'odierna imputata che tale pseudonimo utilizza per ripetute sue pubblicazioni; per tale ragione era stata tra l'altro rigettata una richiesta di archiviazione fondata sull'impossibilità di individuare l'imputato persona fisica.

Il Pm quindi provvedeva alla notifica degli avvisi ex art 415 bis e la Po chiedeva di essere sottoposta ad interrogatorio; in tale sede protestava la propria innocenza e depositava una memoria comprensiva di documenti allegati.

L'imputata è accusata di aver pubblicato via WEB un articolo in cui sosteneva che il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (C.C.D.U. Onlus) è parte integrante della Chiesa di Scientology e che per

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

conto di essa tramite la divulgazione di opuscoli relativi al trattamento farmacologico dei bambini iperattivi procede a raccolta di fondi.

Ebbene, in particolare dal doc 1 prodotto dalla difesa PO, emerge lo stretto collegamento tra la CCDU e Scientology; lo stesso collegamento emerge dal doc 2 da cui si evince anche che effettivamente da parte della associazione CCDU è stata organizzata una raccolta fondi anche attraverso la distribuzione di opuscoli "perché non accada". Tale documento infatti riproduce una comunicazione via mail indirizzata agli aderenti alla ONLUS CCDU dal Presidente Elia Roberto CESTARI odierna parte civile ove, nell'ambito di un'esortazione a intensificare la propria attività di propaganda, si legge tra l'altro che l'opuscolo in questione viene distribuito **"gratuitamente a fronte delle donazioni"** e, più avanti: **"Il DVD e l'opuscolo "perché non accada" è parte di questo materiale che noi doniamo; esempio: una persona ci fa una donazione di 1000 € , gli doniamo 50 opuscoli"**.

Ebbene, in via preliminare anche se non principale va da subito osservato che, trattandosi come contestato di presunta diffamazione attraverso l'attribuzione di un fatto determinato, si ritiene che in ossequio al preminente principio di cui all' art 21 Cost che garantisce la libertà di pensiero, nel caso di specie possa valere l'esimente di cui all' art 596 cp, che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria trova applicazione anche al di là delle ipotesi specificamente elencate al terzo comma della norma penale.

A seguito dell' entrata in vigore della Carta costituzionale, il cui articolo 21 ha sancito il diritto per tutti di manifestare liberamente il proprio pensiero, infatti, si è assistito a una progressiva compressione dei limiti di tutela penale dell'onore così come precedentemente configurata ed in particolare l'evoluzione del pensiero giuridico e delle applicazioni giurisprudenziali ha portato a ritenere che le tre ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596 costituiscano in definitiva esclusivamente il limite negativo del potere del giudice di non ammettere la prova liberatoria, anziché costituire fondamento positivo del potere di ammetterla, che deriva direttamente dal sistema nel suo complesso ove trova origine nella necessità di accertare se l'offesa sia stata commessa nel legittimo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

Sotto questo profilo dunque la punibilità della Po resta esclusa atteso che risulta dimostrata l'assoluta veridicità di quanto oggetto della sua denuncia (e cioè che gli attivisti della CCDU, associazione strettamente legata a Scientology, procedevano alla raccolta di fondi anche tramite la distribuzione dell'opuscolo "perché non accada") e ciò si pone a pieno titolo quale esimente, o secondo altro orientamento quale condizione di non punibilità.

Ma ancor prima occorre osservare che la frase di cui le persone offese si lamentano così come riportata in imputazione non presenta di per sé alcun contenuto né aspetto diffamatorio.

Intanto essa riguarda esclusivamente l'associazione CCDU, non essendo neppure indirettamente menzionate l' Agenzia per lo Sviluppo del Non Profit Onlus e il Centro Studi per lo Sviluppo e la Cooperazione che pure hanno sporto querela e appaiono quali persone offese.

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

Soprattutto poi appare evidente che quella divulgata dalla PO è una semplice denuncia dell'esistenza di un fine ulteriore, rispetto alla mera distribuzione di opuscoli il cui contenuto non è messo in discussione, diffusa via Web nell'ambito di un gruppo ove già si discute con toni di volta in volta di approvazione o dissenzienti rispetto all'attività della Chiesa di Scientology.

Ma anche qualora in tale denuncia del fatto in sé volesse cogliersi una critica all'operato della CCDU, a parere di chi scrive non muterebbero i termini della questione non emergendo sotto nessun profilo gli estremi del reato in contestazione.

Per chiarezza espositiva conviene far cenno alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di diffamazione a mezzo stampa che unanimemente si ritiene possa essere estesa anche al diritto di critica.

Anche il diritto di critica infatti trova fondamento nell'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua forma, in considerazione della natura valutativa propria dell'espressione di opinioni e giudizi; esso viene definito come "libertà di esprimere valutazioni dissensi o consensi rispetto alle opinioni altrui, come attività di analisi di eventi condotta dei fenomeni come espressione di giudizi su accadimenti fatti o circostanze dei più vasti settori della vita", e la dottrina concorda nell'estendere al diritto di critica i limiti di verità interesse pubblico e correttezza del linguaggio individuati per l'esercizio del diritto di cronaca.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato e qui dunque direttamente applicabile, può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni:

- a) che la notizia pubblicata sia vera ove per verità deve intendersi la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati (principio di verità);
- b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti, secondo il principio della pertinenza;
- c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività, ovvero che i fatti siano narrati con esposizione corretta, senza indulgere a gratuite aggressioni all'altrui reputazione (principio di continenza) (cfr tra le molte conformi Cass. Sez. 5[^], 26-5-2000 n. 8622, Cass. Sez. 5[^], n. 2113 del 29/1/1997).

Ebbene, quanto al presupposto di cui al punto a) (veridicità) si è detto in apertura e non possono che richiamarsi le considerazioni ivi svolte; quanto al punto b), (interesse pubblico) *nulla quaestio*, atteso che la denuncia della presenza di un fine di raccolta fondi connessa la distribuzione di opuscoli relativi a materie medico psichiatriche appare fatto di pubblico interesse atteso che i lettori, una volta messi a conoscenza dell'esistenza di tale finalità, vengono posti nella condizione di scegliere consapevolmente se ricevere l'opuscolo e effettuare o meno la donazione richiesta.

Appare dunque rispettato il parametro della pertinenza.

Quanto alla continenza, (punto c) è requisito che va inteso quale moderazione, proporzione,

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

misura, in relazione alle modalità espositive della notizia oltre che assenza di termini di per sé offensivi.

Ebbene, nella frase in esame non appaiono espressioni offensive e lo scritto si palesa quale semplice denuncia, avvertimento, risultando altresì connotato da misura e proporzione rispetto alla massiva distribuzione degli opuscoli affidata, come emerge dal documento due sopraccitato, ad una rete di attivisti ai quali tale documento si rivolge raccomandando di utilizzare le proprie credenziali anche tra soggetti "non scientologist" (cfr pag 3 doc 2, ad ulteriore dimostrazione dello stretto collegamento tra le due associazioni peraltro dichiarata dalla stessa parte civile)

Inoltre nella frase incriminata non vengono impropriamente narrate circostanze attinenti la vita dell'associazione che non viene connotata in termini negativi, avendo la Po esclusivamente divulgato un' informazione in suo possesso senza indulgere ad affermazioni gratuite.

Alla luce delle considerazioni che precedono è dunque possibile formulare un giudizio prognostico sulla superfluità del processo poichè che gli elementi acquisiti agli atti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, atteso che la condotta della Po non appare oggettivamente lesiva della reputazione degli opposenti e, quand'anche ritenuta tale, risulterebbe scriminata ai sensi dell' art 51 cp quando non anche dall' art 596 cp come si diceva in apertura.

Per mero errore materiale è stata indicata in dispositivo la formula di assoluzione anziché quella dispositiva di non doversi procedere

P. Q. M.

Visto l'art 425, 530 c.p.p.

a s s o l v e

l'imputata dal reato a lei ascritto perchè il fatto non sussiste

M a n d a

alla cancelleria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Milano il 7 ottobre 2010

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott.ssa Paola Di Lorenzo

Fatti avvenuti il 07/10/2010 P.P.

N. 19/11/2010

P.M.

5 X

IL CANCELLIERE
Dr. Gianfranco Ricci

Milano, il 15/10/2010

IL CANCELLIERE
Dr. Gianfranco Ricci

Il 22/11/10 depositati motivi di appello dell'AVV. RICARDO PLASTINA,
per la P.C. CCDV ONCUS.

Il 22/11/10



SI ATTIESTA EVASIONE

L

L

L

Il

29/11/2010

2165

